ORDINANZA N. 13/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche con sede in porto ed altre amministrazioni pubbliche che sebbene abbiano la propria sede al di fuori del sedime portuale hanno richiesto la possibilità di sostare auto dei propri dipendenti in ambito portuale per esigenze connesse alle proprie attività di istituto;

RILEVATO che nell'ambito del porto di Napoli le aree da destinare alla sosta di auto sono limitate dalla naturale esiguità degli spazi ed il numero di stalli di parcheggio non è tale da poter far fronte a tutte le esigenze delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta;

RILEVATO che nel porto di Napoli sono state individuate nel corso degli anni aree di sosta innanzi gli edifici in consegna alle pubbliche amministrazioni con sede in porto e che tali aree vengono destinati in maniera esclusiva ai dipendenti ed in genere alle esigenze della singola P.A.;

RILEVATO che gli appartenenti alla categoria professionale degli agenti marittimi e spedizionieri necessitano di aree di sosta presso le banchine per effettuare le prprie attività strettamente connesse alle operazioni portuali;

RITENUTO opportuno, nelle more della emanazione di una regolamentazione generale dell'utilizzo di tutte le aree già assegnate ad uso parcheggio pubblico per auto alle amministrazioni presenti in porto, dare riscontro alle istanze di sosta in ambito portuale delle amministrazioni che a vario titolo hanno accesso al porto per svolgere funzioni connesse alle proprie attività di istituto, nonché far fronte alle istanze della categorie di Agenti Marittimi e Spedizionieri che svolgono la propria attività nel porto di Napoli;

VISTE le ordinanze a firma congiunta AP n.17 /CP n.115 del 6.8.07 e AP n.1 / CP n.8 del 19.1.09 con le quali è stato disciplinato l'accesso in ambito portuale;

CONSIDERATO che le aree individuate nell'allegato stralcio planimetrico, e di seguito riportate come:
Area P-1) testata Molo Pisacane - n.20 stalli sosta
Area P-2) molo Pisacane levante - n.5 stalli sosta
Area P-3) calata Villa del Popolo/Carmine - n.6 stalli sosta
Area P-4) calata Porta Massa/Piazzale – n. 15 stalli sosta
sono caratterizzate da ridotte dimensioni e periferica localizzazione, non sono immediatamente utilizzabili a scopi concessori e nelle more di una definitiva destinazione concessoria delle stesse;

- dette aree ben si prestano ad assolvere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche/Agenti

Marittimi/Spedizionieri che, per esigenze di servizio, hanno necessità di far sostare autovetture dei propri dipendenti in servizio in ambito portuale in aree pubbliche ad accesso regolato;

- l'accesso in porto è consentito previo rilascio di un permesso di accesso in porto anche ai dipendenti di amministrazioni pubbliche con sede non in ambito portuale che svolgo attività in porto ed agli Agenti Marittimi/Spedizionieri a seguito di corresponsione di un diritto di accesso;

- che alcune amministrazioni pubbliche hanno richiesto la possibilità di avere in ambito portuale la possibilità di sosta di autovetture per svolgere attività connesse ai compiti di istituto;

RITENUTO opportuno destinare alcune aree del porto di Napoli, aventi le caratteristiche sopra citate, all'uso delle amministrazioni che svolgono attività in ambito portuale e per le categorie di Agenti Marittimi e Spedizionieri anch'essi esercenti di attività di pubblico interesse connesse al ciclo logistico portuale ed in considerazione che presso le aree commerciali del porto in cui sono state individuate le aree P-1, P-2 e P-3 non sono presenti aree di sosta pubblica;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art .1

Le seguenti aree demaniali marittime, come meglio individuate nelle planimetrie all. da 1 a 4 sono riservate alla sosta delle autovetture dei dipendenti di tutte le Amministrazioni pubbliche richiedenti e non aventi sede in porto e degli Agenti Marittimi/Spedizionieri operanti nel porto di Napoli:

Area P-1) testata Molo Pisacane - n.20 stalli
Area P-2) molo Pisacane levante - n.5 stalli
Area P-3) calata Villa del Popolo/Carmine - n.6 stalli
Area P-4) calata Porta Massa/Piazzale – n. 15 stalli

Art .2

Hanno diritto a richiedere la sosta nelle aree pubbliche di cui all'art.1 le pubbliche amministrazioni che non hanno sede in porto e che in ambito portuale svolgono documentati compiti di istituto e le associazioni di categoria di Agenti Marittimi e Spedizionieri operanti in ambito portuale in numero di 10 autorizzazioni di sosta per ciascuna amministrazione/associazione.

Art .3

La sosta nelle aree di cui all'art. 1 è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Ciascuna Amministrazione pubblica con sede non in ambito portuale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sosta nelle aree di cui all'art.1, dovrà produrre motivata istanza alla AdSP specificando le ragioni di servizio per le quali si richiede la sosta, l'arco temporale ed il numero di permessi di sosta necessari all'espletamento del servizio, la targa dell'autovettura e il nominativo del dipendente intestatario della stessa. All'esito della valutazione la AdSP provvederà

a rilasciare i contrassegni il cui facsimile è allegato alla presente (all.5). Ciascun assegnatario dell'autorizzazione alla sosta dovrà essere dotato di permesso di accesso in porto, rilasciato secondo le disposizioni richiamate in premessa, non a titolo gratuito.

Le associazioni di categoria di Agenti Marittimi e Spedizionieri operanti in ambito portuale dovranno produrre istanza alla AdSP specificando la società ad esse affiliate beneficiaria dell'autorizzazione, la targa dell'autovettura e il dipendente intestatario della stessa. All'esito della valutazione la AdSP provvederà a rilasciare i contrassegni il cui facsimile è allegato alla presente (all.5). Ciascun assegnatario dell'autorizzazione alla sosta dovrà essere dotato di permesso di accesso in porto, rilasciato secondo le disposizioni richiamate in premessa, non a titolo gratuito.

Non è consentita la sosta nelle predette aree dalle ore 20 alle ore 06, nella predetta fascia oraria le aree dovranno essere lasciate libere da autovetture in sosta;

Le autorizzazioni alla sosta di cui al primo comma del presente articolo danno diritto alla sosta esclusivamente negli stalli definiti dal presente provvedimento fino alla saturazione degli stessi .

Il contrassegno deve essere esposto facilmente visibile durante tutto il periodo di sosta sul cruscotto.

Art.4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata, abrogando ogni precedente disposizione contraria o difforme.

Napoli, lì 01/03/23

IL PRESIDENTE

ALL. 1 ORD. 13/23

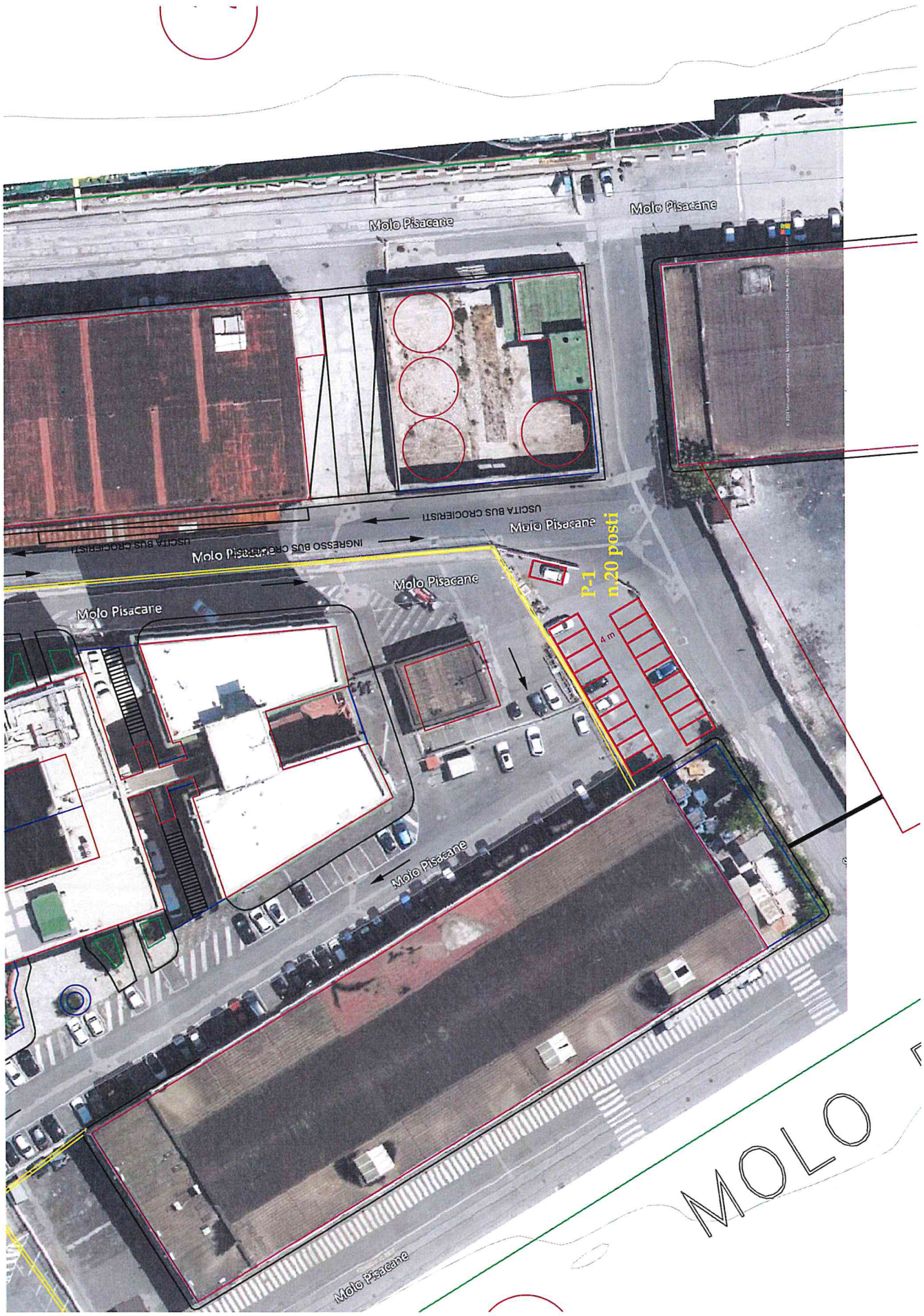

ALL. 2 ORD. 13/23

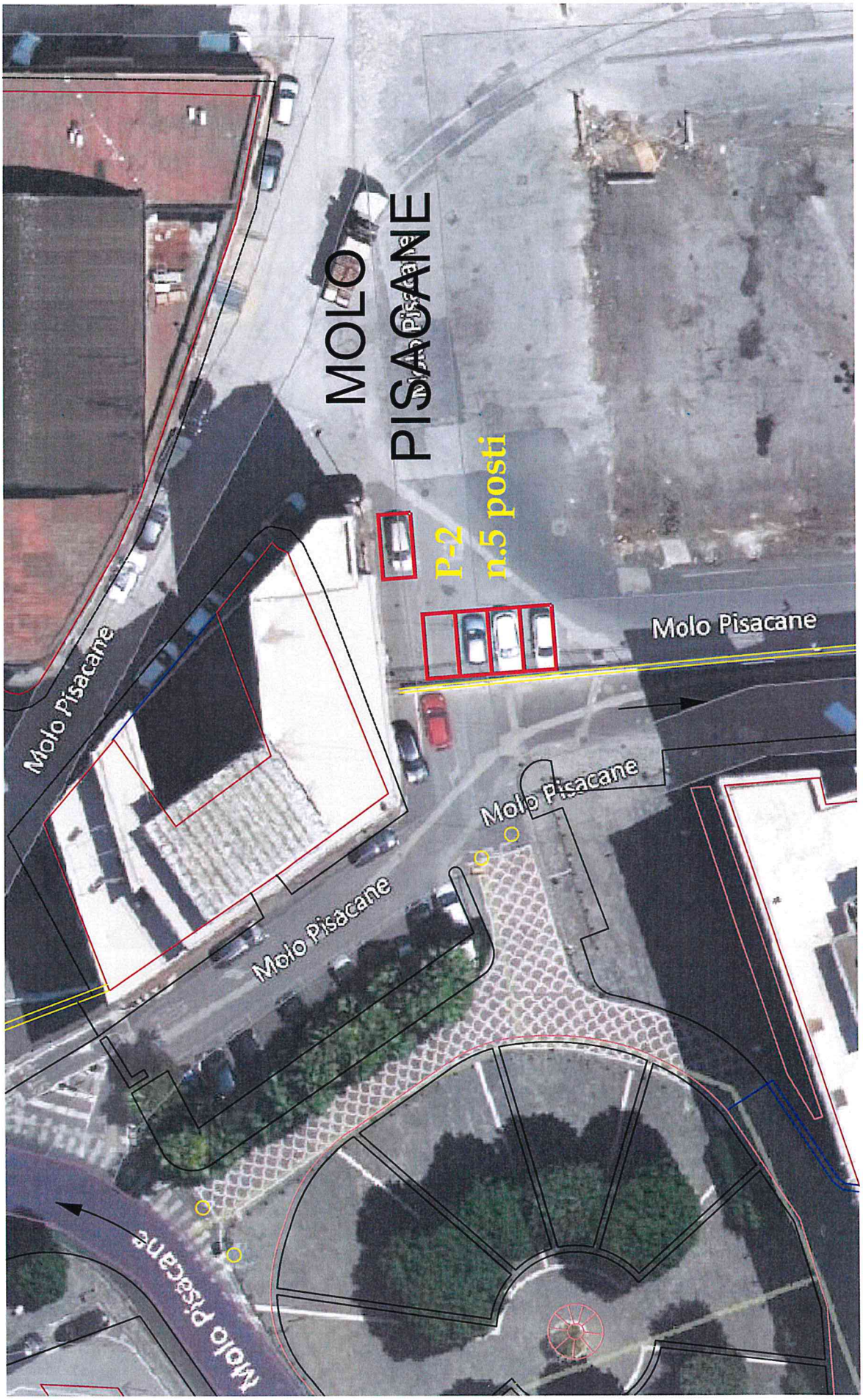

ALL. 3 ORD. 13/23

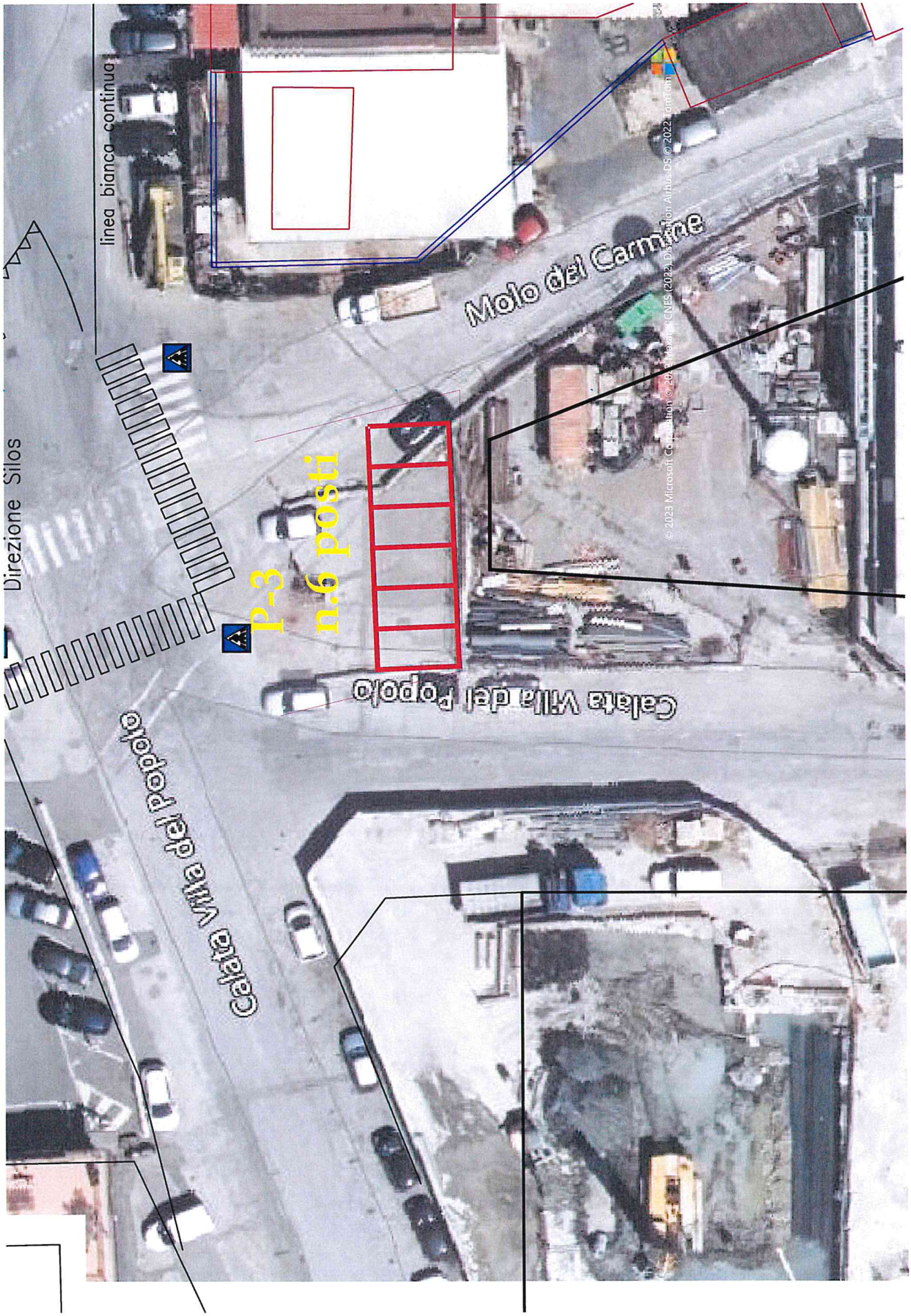

ALL. 4 ORD. 13/23

ALL. 5 ORD. 13/23

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

Data rilascio XX/XX/XXXX

Autorizzazione alla sosta nelle aree P-1, P-2, P-3, P-4 del Porto di Napoli di cui all'Ord. N.____/23 dell'AdSP

TARGA AB123CD

Validità fino al XX/XX/XXXX

Amm.ne/Soc. richiedente: _____

Nominativo: _____

Prescrizioni:

- Il presente contrassegno dà diritto alla sosta esclusivamente negli stalli delle suddette aree e va esposto per l'intera durata della sosta.
- Ogni eventuale onere di custodia del veicolo resta ad esclusivo carico dell'intestatario del presente contrassegno
- Non è consentita la sosta dalle 20 alle 6
- L' Autorità di Sistema Portuale di Napoli resta fin d'ora manlevata da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose ivi comprese le infrastrutture portuali a seguito dell'accesso e sosta del veicolo.

Il Dirigente Ufficio Security

Dr Ugo VESTRI